REGOLAMENTO (CEE) N. 3542/89 DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1989

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la dodicesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine (3), è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativa all'acquisto di carni bovine mediante gara (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3020/89 (3);

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la dodicesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che le differenze di prezzo constatate comportano, a norma dell'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, la fissazione di prezzi massimi di acquisto diversi per l'Irlanda e l'Irlanda del · Nord :

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati giustifica il ricorso alla facoltà prevista all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 859/89, di prorogare di una settimana il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che il comitato di gestione per le carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la dodicesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- -il prezzo massimo di acquisto è fissato a 283 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 55 t;

b) per la categoria C:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato in Irlanda a 277 ECU/100/kg e nell'Irlanda del Nord a 279 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità
- il quantitativo massimo accettato è fissato a 17 411

Articolo 2

Il deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 859/89, il termine di consegna dei prodotti all'intervento è prorogato di una settimana.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 novembre 1989.

^{(&#}x27;) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

^(*) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43. (*) GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5. (*) GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36. (*) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 26.